



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
SIMONE PAPAROZZI
BARBARA CHELLI



Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Viale Ombrone, 3 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec : morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

Grosseto, li 16 marzo 2020

A tutti i Clienti

Loro sedi

Oggetto: DECRETO LEGGE 16 MARZO 2020.

Gentile Cliente,

comuniciamo che questa notte è stato pubblicato sulla GU il **decreto legge cosiddetto "CURA ITALIA"** a sostegno dell'economia.

Al di là degli annunci sventolati la sostanza, a ben guardare, è ben diversa. La nostra prudenza comunicativa è stata quindi opportuna.

Ecco quindi i **provvedimenti concreti** di più immediata attuazione, in ordine alla scadenze dei versamenti fiscali e contributivi.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA.

1. *E' stabilita una proroga generalizzata a tutti i contribuenti per tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti il 16 marzo 2020. Il nuovo termine è il 20 marzo 2020.*
2. Sono *sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **non superiori a 2 milioni di euro (per questi la moratoria arriva solo fino al 20 marzo 2020)** conseguiti nel 2019:
 - **relativi alle ritenute alla fonte ritenute alla fonte operate nei confronti dei lavoratori dipendenti ed assimilati;**
 - **relativi all'imposta sul valore aggiunto;**
 - **relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.**

I suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

3. Sono *sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al*



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
SIMONE PAPAROZZI
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Viale Ombrone, 3 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odceccgr.legalmail.it

31 maggio 2020, derivanti da:

- **cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;**
- **dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate;**
- **dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.**

I versamenti oggetto di sospensione possono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Attenzione: nel decreto non risulta prevista la sospensione del pagamento dei cosiddetti "avvisi bonari" notificati dall'Agenzia delle Entrate. E' palese la svista del legislatore che ci auguriamo venga corretta nei prossimi giorni.

4. Sono sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da ingiunzioni di pagamento eseguite da enti territoriali nonché agli atti accertativi e di riscossione eseguite dagli stessi enti territoriali.
5. Sono ***differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento che scadono nel periodo il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020***, stabiliti per i cosiddetti "***Saldo e stralcio***" e "***Rottamazioni***".
6. Sono ***inoltre sospesi i termini dei versamenti che scadono nel periodo compreso tra dal 2 marzo fino al 30 aprile 2020 (quindi un mese in più rispetto a tutti gli altri), esclusivamente per i contribuenti sottoelencati (attenzione, manca la sospensione dei versamenti IVA che comunque rimane sospesa per le scadenze di marzo 2020):***
 - **relativi alle ritenute alla fonte operate nei confronti dei lavoratori dipendenti ed assimilati;**
 - **relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria**
effettuati da: ***a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione dimacchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e***



DANIELE MORETTI
ALESSANDRA SALVATICI
SIMONE PAPAROZZI
BARBARA CHELLI

Commercialisti - Consulenti del Lavoro - Revisori Legali dei Conti
58100 Grosseto - Viale Ombrone, 3 - tel 0564 23810
mailto: studiomoretti.d@gmail.com
Pec: morettidaniele@odcecgr.legalmail.it

secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale.

Nei confronti delle imprese turistico recettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator nonché dei suddetti soggetti sono sospesi anche i termini per il versamento dell'IVA in scadenza nel mese di marzo.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno 2020, dato che il 31 maggio cade di domenica), ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le sole federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti si applica fino al 31 maggio 2020 (e non fino al 30 aprile 2020). Per questi contribuenti i versamenti sospesi possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020, ovvero in forma rateale fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020

7. Sono infine sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Nei prossimi giorni notizieremo anche sulle altre misure inserite nel decreto a sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Cari saluti.

Daniele rag. Moretti

Salvatici rag. Alessandra

Paparozzi Dr. Simone